

**REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' E LA TRASPARENZA DELLA  
SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEI TITOLARI DI CARICHE  
PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO**

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Articolo 2 – Obblighi al momento dell'assunzione della carica di amministratore

Articolo 3 – Obblighi durante la carica

Articolo 4 – Obblighi successivi alla cessazione della carica

Articolo 5 – Pubblicazione su “Amministrazione Trasparente”

Articolo 6 – Raccolta e durata pubblicazione dei dati

Articolo 7 - Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni

Articolo 8 - Disposizioni finali

## **Articolo 1**

### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e di trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza del Comune, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii e dalla legge n. 441/1982 e ss.mm.ii.
2. Sono titolari di cariche pubbliche elettive il Sindaco ed i componenti del Consiglio Comunale.
3. Sono titolari di cariche di governo i componenti della Giunta Comunale.
4. Ai fini del presente regolamento, i titolari di cariche pubbliche elettive ed i titolari di cariche di governo sono denominati “amministratori”.

## **Articolo 2**

### **Obblighi al momento dell'assunzione della carica di amministratore**

1. Gli amministratori sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale, entro e non oltre tre mesi dalla convalida degli eletti o dalla data della surroga o della nomina, o di notificazione del provvedimento di elezione, le dichiarazioni, le informazioni ed i dati riferiti alla propria situazione patrimoniale di cui al comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, di seguito indicati:
  - a) il proprio curriculum;
  - b) una dichiarazione relativa all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  - c) una dichiarazione relativa gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
  - d) la dichiarazione patrimoniale, su cui apporre la formula “*sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*” “concernente:
    - il possesso di diritti reali su beni immobili;
    - il possesso di diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri;
    - la titolarità di imprese;
    - il possesso di azioni o quote di partecipazione a società
    - l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società.
  - e) la dichiarazione reddituale, concernente:
    - copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF. Ai sensi di quanto indicato da ANAC con la deliberazione n. 241 del 08/03/2017, l'obbligo di pubblicazione della dichiarazione dei redditi può ritenersi assolto anche con la pubblicazione del solo quadro riepilogativo.
    - oppure dichiarazione relativa alla ricorrenza di ipotesi legale di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; in tale ipotesi,

l'Amministratore indicherà comunque il reddito imponibile lordo ai fini Irpef percepito nell'anno di riferimento.

- f) per i soli amministratori eletti le seguenti dichiarazioni o documentazioni inerenti la campagna elettorale:
- dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, con l'apposizione della formula «*sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*»;
  - oppure l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «*sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*»;
  - copia delle dichiarazioni congiunte o delle autocertificazioni rese ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L. n. 659/1981, concernenti il controllo dello Stato sul finanziamento di partiti politici relative agli eventuali contributi ricevuti;
  - oppure, l'attestazione di non aver ricevuto alcun finanziamento o contributo di valore superiore a quello previsto dalla suddetta normativa, con l'apposizione della formula «*sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*»;
- g) dichiarazione parentale, concernente i propri rapporti di coniugio e parentela, entro il secondo grado, legalmente in essere, con l'indicazione, per ciascuno di questi ultimi, degli estremi identificativi minimi.
2. Gli adempimenti indicati alle lettere d) ed e) si applicano anche per il coniuge non separato, nonché per i figli ed i parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono. Ove il coniuge non separato, i figli ed i parenti entro il secondo grado non diano il loro consenso, il consigliere dovrà dichiarare tale eventualità, che sarà resa pubblica in una apposita nota nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune.
3. Ai sensi degli artt. 74, 75 e 76 del Codice Civile, sono parenti entro il secondo grado:
- in linea retta: il padre, la madre, i figli, i nipoti *ex filio*, il nonno e la nonna;
  - in linea collaterale: i fratelli e le sorelle.

### **Articolo 3** **Obblighi durante la carica**

1. Per gli anni successivi alla prima dichiarazione di cui all'art. 2, ogni anno -entro 30 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche- i soggetti indicati all'art. 1 sono tenuti a presentare alla Segreteria Generale una dichiarazione sottoscritta attestante l'assenza o l'eventuale variazione della propria situazione patrimoniale di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), unitamente a copia dell'ultima dichiarazione dei redditi (o quadro riepilogativo) oppure dichiarazione relativa alla ricorrenza di ipotesi legale di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
2. Tale adempimento annuale si applica anche per i soggetti di cui all'art. 2, comma 2.

3. Gli amministratori in carica sono tenuti altresì a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione alle dichiarazioni rese di cui all'art. 2, c. 1, lettere, a) b) e c).

#### **Articolo 4** **Obblighi successivi alla cessazione della carica**

1. Entro e non oltre tre mesi dalla cessazione dalla carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, gli Amministratori cessati sono tenuti a depositare alla Segreteria Generale una dichiarazione attestante le eventuali variazioni della propria situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione depositata.
2. Entro e non oltre un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione fiscale dei redditi delle persone fisiche, successivo alla scadenza del mandato, gli stessi soggetti presentano copia della dichiarazione dei redditi (o quadro riepilogativo) oppure la dichiarazione relativa alla ricorrenza di ipotesi legale di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
3. Tali adempimenti non si applicano per i soggetti di cui all'art. 2, comma 2.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di rielezione o di riconferma, senza interruzione, ad una delle cariche indicate all'art. 1. In tali casi, si applicano le norme di cui all'art. 2, comma 1.

#### **Articolo 5** **Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente"**

1. Le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli vengono effettuate conformemente ad appositi modelli predisposti dalla Segreteria Generale.
2. Il deposito della documentazione, corredata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, è effettuato personalmente tramite consegna -a mano o per via telematica- alla Segreteria Generale, che provvederà alla sua acquisizione mediante registrazione al protocollo generale del Comune.
3. Le dichiarazioni, gli atti, le informazioni ed i dati di cui al presente regolamento sono pubblicati sul sito web istituzionale del Comune, nell'apposita sotto-sezione della Sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
4. Il trattamento dei dati avviene in ottemperanza al Regolamento U.E. n. 679/2016 ed al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.iii.

#### **Articolo 6** **Raccolta e durata pubblicazione dei dati**

1. La Segreteria Generale del Comune cura il ricevimento, la tenuta e l'aggiornamento delle dichiarazioni oggetto del presente Regolamento e provvede a trasmettere i dati da pubblicare al Servizio Informatico entro quindici giorni dalla scadenza dei termini per la

loro presentazione o, comunque, dalla data della loro effettiva presentazione. Il Responsabile dei Servizi Informatici è tenuto a pubblicare i suddetti dati, entro dieci giorni dal loro ricevimento, sul sito web del Comune, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente.

2. Il Responsabile della Trasparenza è, in ogni caso, titolare di poteri di indirizzo, impulso e coordinamento sulla gestione complessiva delle funzioni ed attività di cui al presente regolamento.
3. La pubblicazione dei dati oggetto del presente regolamento ha durata permanente per l'intero mandato di ciascun amministratore e sino a tre anni successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il 2° grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione del mandato. Decorso detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili mediante istanza di accesso civico generalizzato.

#### **Art. 7**

#### **Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni**

1. Il D.Lgs. n. 33/2013 prevede uno specifico regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14 del D.Lgs. stesso.
2. La mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di comunicazione delle informazioni, dei dati e dei documenti concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado consenzienti, nonché di tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa nell'ambito dei limiti edittali fissati dall'art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 10.000,00 a carico del responsabile della mancata comunicazione e la pubblicazione del relativo provvedimento su "Amministrazione Trasparente" dell'amministrazione.
3. Nessuna sanzione è applicabile invece nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati ad un espresso consenso da parte dei medesimi.
4. Per il regime sanzionatorio si rinvia, per gli aspetti procedurali, al "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016", adottato dall'ANAC quale soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 47 comma 3.

#### **Articolo 8**

#### **Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti nel tempo. Qualunque modifica od integrazione alle disposizioni di legge che venissero emanate successivamente

all'approvazione del presente regolamento e che riguardino la disciplina delle modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, troveranno diretta ed immediata applicazione al Comune di Grosseto, senza necessità di alcun recepimento o presa d'atto da parte dell'Ente.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 16° giorno dalla data della sua pubblicazione.
3. Con la sua entrata in vigore è abrogato il Regolamento comunale per la pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori, dei consiglieri comunali e degli altri soggetti obbligati, approvato con deliberazione C.C. n 71 del 25/09/2013.